



Oggetto: SANZIONI AMMINISTRATIVE. RIMBORSO SPESE DEL PROCEDIMENTO E SPESE DI NOTIFICA.

Il Segretario Generale richiama ai membri di Giunta le attività svolte da alcuni uffici camerali in materia di accertamento di violazioni amministrative e di irrogazione delle relative sanzioni previste dalla legge.

Si tratta di violazioni accertate dal Servizio Registro delle imprese e REA (compresi gli accertamenti di violazioni in materia di artigianato), dall'ufficio metrico e dall'ambito funzionale ADR, sanzioni e vigilanza, nonché delle sanzioni amministrative irrogate da quest'ultimo, cui competono tutte le funzioni nel campo di applicazione della Legge n. 689/1981 ("Modifiche al sistema penale").

A seguito di recenti aumenti delle tariffe applicate da Poste Italiane per la notifica, quali atti giudiziari, dei verbali di accertamento e delle ordinanze di ingiunzione emessi, appare opportuno formalizzare prassi e procedure già in uso relativamente agli aspetti collegati al recupero delle spese postali, tenendo conto, da un lato, dell'esigenza dell'Amministrazione di arrivare ad una tendenziale copertura delle spese sostenute a fronte di una attività, quale quella sanzionatoria, i cui proventi hanno per lo più come destinatario finale l'Erario e, in minor misura, la stessa Camera di commercio; dall'altra l'opportunità di arrivare a determinare tali spese in una misura che non sia percepita come eccessivamente penalizzante o non equa da parte dei destinatari dei provvedimenti stessi.

Il Segretario Generale fa presente che attualmente l'invio delle notifiche per atti giudiziari a mezzo servizio postale è pari a € 7,20, ovvero € 8,25 a seconda del numero di fogli inoltrati e, di conseguenza, del peso del plico. A ciò devono sommarsi i costi delle comunicazioni CAD (Comunicazione di avvenuto deposito) e CAN (Comunicazione di avvenuta notifica), rispettivamente pari a € 3,60 e € 4,30, effettuate dagli agenti postali in caso di mancata prima consegna dell'atto nelle mani del destinatario. Laddove il destinatario sia ir reperibile, l'ufficio esegue notifica tramite affissione all'albo pretorio del Comune dell'ultima residenza conosciuta; il Comune, eseguita la notifica, chiede un rimborso che normalmente si attesta in € 5,88.

Infine, occorre aggiungere i costi di riscossione dell'Agenzia delle Entrate, ulteriori rispetto al versamento delle spese postali, laddove il pagamento avvenga tramite modelli F23/F24 (€ 6,20).

Il Segretario Generale ricorda inoltre, che l'art. 16, comma 1 della legge 689/1981 fa espresso riferimento alla possibilità dell'Amministrazione di richiedere ai trasgressori il pagamento delle "spese di procedimento", così come all'art. 18, comma 2, della stessa legge, questa volta con riferimento alle ordinanze ingiunzione, è previsto che con lo stesso provvedimento con cui si ingiunge il pagamento della sanzione, siano richieste anche "le spese".

Appare opportuno determinare l'importo delle spese da recuperare.

Segue uno scambio di opinioni tra i presenti, al termine del quale

LA GIUNTA

UDITO il Relatore;

VISTA la legge 24.11.1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale";



RITENUTO opportuno definire i criteri per la quantificazione degli importi da recuperare, a fronte delle spese sostenute dai preposti uffici camerali in relazione ai procedimenti sanzionatori di cui alla L. n. 689/1981, secondo un criterio e una misura che possano essere il più possibile corretti nell'interesse dell'Ente e percepibili come equi da parte dei trasgressori destinatari della richiesta di pagamento;

All'unanimità,

DELIBERA

1) di stabilire che per i verbali di accertamento di violazioni amministrative inerenti il Registro delle Imprese, il Repertorio Economico Amministrativo e l'artigianato siano recuperate le spese vive di notifica e di riscossione effettivamente sostenute;

2) di stabilire che per i verbali di accertamento di violazioni amministrative che siano emessi in conseguenza di accertamenti ispettivi svolti da uffici camerali siano recuperati, oltre alle spese vive, di notifica e di riscossione effettivamente sostenute, anche i costi specificamente riferibili all'effettuazione delle ispezioni le cui risultanze hanno dato luogo alla contestazione, delegando il Segretario Generale a procedere alla esatta quantificazione;

3) di stabilire che in relazione all'emissione di ordinanze-ingiunzione conseguenti a verbali di accertamento di qualsiasi natura siano recuperate le spese vive di notifica e di riscossione, effettivamente sostenute, fermo restando che al momento dell'emissione dell'ordinanza di cui all'art. 18 della L. n. 689/1981 sarà ingiunto anche il pagamento delle spese non riscosse relative alle precedenti fasi del procedimento, nella misura indicata dall'organo accertatore nel relativo verbale.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)